

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. - 23 aprile 2013



SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

Sole 24 Ore 23/04/13 P. 23 Albi speciali da costituire per le nuove società Francesca Milano 1

SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI

Italia Oggi 23/04/13 P. 29 Stp all'esame dell'Ordine Ignazio Marino,
Valerio Strappa 2

DECRETO PAGAMENTI

Italia Oggi 23/04/13 P. 26 Durc retrodatato alle imprese Beatrice Migliorini 3

DL SBLOCCA-DEBITI

Sole 24 Ore 23/04/13 P. 9 Termini perentori per i pagamenti Pa 4

DIGITALIZZAZIONE PA

Sole 24 Ore 23/04/13 P. 22 Digitalizzazione ancora al palo Benedetto
Santacroce 5

INCENTIVI

Italia Oggi 23/04/13 P. 22 Paletti agli incentivi per la pianificazione Andrea Mascolini 6

BILANCIO PUBBLICO

Sole 24 Ore 23/04/13 P. 9 L'Europa non può giudicare solo dai numeri Dino Pesole 7

PARCELLE PROFESSIONALI

Italia Oggi 23/04/13 P. 29 Compenso ridotto se non c'è l'abilitazione Debora Alberici 8

AVVOCATI

Sole 24 Ore 23/04/13 P. 23 Sportello degli avvocati per i cittadini 9

CONSULENTI DEL LAVORO

Sole 24 Ore 23/04/13 P. 19 «Liberare più risorse per gli ammortizzatori» Matteo Prioschi 10

EDILIZIA SCOLASTICA

Italia Oggi 23/04/13 P. 36 Edilizia, scuole come piazze e pochi finanziamenti Mario D'Adamo 11

Professionisti. Le indicazioni dei consulenti del lavoro

Albi speciali da costituire per le nuove società

Francesca Milano
MILANO

Le società tra professionisti sono diventate operative: da ieri è infatti possibile costituirne una, seguendo le regole dettate dal decreto ministeriale n. 34 dell'8 febbraio. In questa prima fase gli Ordini professionali sono chiamati ad adeguarsi: i primi a farlo sono stati, ieri, i consulenti del lavoro. Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti ha emanato la circolare n. 1092 con cui si forniscono le istruzioni per la costituzione delle StP.

La circolare riporta le istruzioni già previste dal decreto ministeriale: si sottolinea, infatti, che le società multidisciplinari dovranno essere iscritte nel registro dell'Ordine re-

LE ISTRUZIONI

I Consigli provinciali devono stabilire la quota annuale e hanno 60 giorni per accettare le iscrizioni

lativo all'attività individuata come «prevalente» nello statuto o nell'atto costitutivo. «In assenza di specifica indicazione circa l'attività prevalente - si spiega nella circolare -, andranno iscritte in ogni Ordine o collegio corrispondente alle varie attività professionali esercitate».

Per prima cosa, gli Ordini devono istituire l'Albo speciale delle StP, nel quale dovranno essere registrate tutte le società, con l'indicazione della ragione o denominazione sociale, dell'oggetto professionale unico o prevalente, della sede legale, del nominativo del legale rappresentante, dei nomi dei soci iscritti, e degli eventuali soci iscritti presso albi o elenchi di altre professioni.

L'iscrizione all'Albo speciale avrà un costo stabilito dall'Ordine: per i consulenti i Consigli provinciali, attraverso l'allegato 2 alla circolare di ieri, dovranno fissare la quota annuale di iscrizione all'albo della StP, «che sarà pari alla quota prevista per l'iscrizione individuale delle persone fisiche, anche nella ripartizione fra la parte destinata al Consiglio provinciale e quella destinata al Consiglio nazionale, che attualmente è stabilita in 190 euro».

Una volta costituita la società presso un notaio, i soci devono presentare la richiesta al Consiglio provinciale, che avrà 60 giorni per convalidare l'iscrizione della StP nella sezione dell'Albo speciale. Prima della convalida, però, l'Ordine dovrà verificare il rispetto dei requisiti imposti dal decreto (tra cui, in particolare, il rapporto dei 2/3 tra soci professionisti e soci di capitale). L'elenco completo dei controlli che il Consiglio provinciale dell'Ordine deve effettuare è messo nero su bianco nella checklist per la procedura di iscrizione (allegato 4).


Nella circolare il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro specifica anche che «sia il socio professionista, che la StP, sono soggetti alle norme deontologiche e disciplinari dell'ordine al quale risultino iscritti. Per un corretto monitoraggio dell'attività esercitata sotto forma societaria, è fatto obbligo al consulente del lavoro comunicare al proprio ordine di appartenenza eventuali partecipazioni in StP iscritte presso altri Ordini o collegi».

francesca.milano@ilsale24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APPROFONDIMENTO ON LINE

La circolare dei consulenti del lavoro
www.ilsale24ore.com/norme



I primi chiarimenti dai consulenti del lavoro (Cno) e commercialisti (Aidc)

Stp all'esame dell'Ordine

Un albo speciale per le società tra professionisti

DI IGNAZIO MARINO
E VALERIO STROPPA

Società tra professionisti all'esame dell'ordine provinciale. Sarà quest'ultimo, dopo attenta istruttoria, a dover deliberare l'iscrizione in un apposito albo speciale. In assenza di un riferimento normativo e in attesa di un chiarimento da parte dell'Agenzia delle entrate sul regime fiscale da adottare, sulle società tra professionisti arrivano le prime indicazioni operative da parte degli ordini e dei sindacati. Per effetto della pubblicazione sulla *G.U.* n. 81 del 6 aprile 2013, infatti, da ieri è in vigore il regolamento ministeriale sulle Stp. Molteplici sono gli adempimenti che stanno in capo ai consigli provinciali degli ordini. Due apposite circolari, una del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro e una dell'Associazione italiana dottori commercialisti di Milano, tentano di fare chiarezza in materia.

L'iscrizione all'albo. La Stp, scelta tra uno dei modelli previsti dai titoli V e VI del libro V del codice civile, che ha per oggetto l'esercizio di una o più attività professionali regola-


mentate, dovrà essere iscritta all'ordine. Pertanto, osservano i consulenti del lavoro, il primo passo dovrà essere quello di istituire con apposita delibera l'albo speciale delle Stp che dovrà contenere i seguenti riferimenti: ragione o denominazione sociale, oggetto professionale unico o prevalente, sede legale, nominativo del legale rappresentante, nomi dei soci iscritti, nonché degli eventuali soci iscritti presso albi o elenchi di altre professioni. Ulteriore delibera dovrà fissare la quota annuale di iscrizione all'albo speciale. La domanda di iscrizione da parte delle società dovrà essere rivolta al consiglio dell'ordine nella cui circoscrizione è posta la sede legale della Stp e deve essere corredata della seguente documentazione: a) atto costitutivo e statuto della società in copia autentica; b) certificato di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese; c) certificato di iscrizione all'albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l'ordine o il collegio cui è rivolta la domanda. Per la Stp costituita nella forma della società semplice è possibile allegare alla domanda di iscrizione, in

luogo del documento indicato alla lettera a), una dichiarazione autenticata del socio professionista cui spetta l'amministrazione della società. Il Consiglio provinciale dovrà deliberare entro 60 giorni dalla richiesta. Le società multidisciplinari devono essere iscritte presso il registro dell'ordine relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo. In assenza di specifica indicazione circa l'attività prevalente, andranno iscritte in ogni ordine o collegio corrispondente alle varie attività professionali esercitate.

I dubbi fiscali. Dal punto di vista tributario, secondo l'Aidc di Milano, le Stp vanno tassate come gli studi associati. Vale a dire con il criterio di cassa, seguendo il principio di imposizione previsto dall'articolo 54 del Tuir per i lavoratori autonomi: il reddito è dato dalla differenza tra i compensi percepiti nell'anno di riferimento e i costi sostenuti. Ogni socio pagherebbe così l'Irpef in base agli utili incamerati secondo la propria quota di partecipazione. La motivazione principale è «la natura fortemente professionale» dei servizi prestati. Non solo. Ricomprendendo i

redditi delle Stp sotto la disciplina prevista per le associazioni professionali, i compensi verrebbero anche assoggettati alla ritenuta d'acconto del 20%. Posizione condivisa, riporta la circolare, pure dal Cup. Ma andando a esaminare le pronunce in materia da parte dell'amministrazione finanziaria emerge un orientamento contrastante. Con la risoluzione n. 118/E del 28 maggio 2003, infatti, l'Agenzia delle entrate ha attribuito la qualifica di reddito di lavoro autonomo alle società tra avvocati, costituite ai sensi del dlgs n. 96/2001. In quel caso il fisco prese a riferimento le norme che regolano le società in nome collettivo. Da qui la tassazione per cassa, la ritenuta sui compensi e la non assoggettabilità alla legge fallimentare. Con riguardo alle società d'ingegneria create ai sensi della legge n. 109/1994, invece, la stessa amministrazione aveva attribuito al reddito prodotto la qualifica di impresa (con applicazione del principio di competenza). Va però detto che in quest'ultimo caso la pronuncia riguardava una srl, quindi un società di capitali. Da qui la richiesta dell'Aidc di chiarimenti ufficiali all'Agenzia.

—© Riproduzione riservata—



DECRETO PAGAMENTI/ In via di ultimazione le proposte di emendamenti dei relatori

Durc retrodatato alle imprese In regola al momento della certificazione del credito

DI BEATRICE MIGLIORINI

Retrodatare il Documento unico di regolarità contributiva (Durc) al momento della certificazione del credito. Dare la possibilità quindi alle imprese, di potere ottenere una rimesse in termini, al fine di ottenere il Durc, necessario per partecipare alle gare di appalto. Questa una delle proposte di emendamento, che confluirà all'interno della relazione che oggi sarà esposta da Giovanni Legnini (Pd) e Maurizio Bernardo (Pdl), relatori alla camera dei deputati in merito al decreto pagamenti. Scade oggi alle 13,00 il termine per proporre gli emendamenti al decreto 35/2013.

Al fine di andare incontro alle esigenze delle imprese in crisi, i due relatori, presenteranno la proposta per modificare i termini per ottenere il Durc. All'ottenimento del Documento unico di regolarità contributiva, è infatti subordinata la possibilità per le imprese, di partecipare alle gare d'appalto. Se la richiesta venisse avallata, le imprese, una volta

ottenuta la certificazione del credito nei confronti della pubblica amministrazione, potrebbero entrare in possesso del Durc direttamente nel momento in cui



Giovanni Legnini

inoltrano la richiesta per ottenere la compensazione. Questo permetterebbe alle imprese di risultare idonee ai fini del Durc, non al momento dell'effettiva compensazione debito credito, che comporterebbe il mantenere una posizione di irregolarità fino al momento dell'ef-

fettivo pagamento, ma bensì nel momento stesso in cui la richiesta di compensazione viene inoltrata. «Una vera e propria rimesse in termini quindi», sottolinea Giovanni Legnini «volta ad andare incontro alle esigenze delle imprese in crisi, che non sono riuscite ad adempiere agli oneri tributari».

Compensazioni. Parallelamente alle questione Durc, saranno presentate altre due proposte. La prima riguarderà la possibilità di semplificare la procedura per ottenere la certificazione del credito, senza la quale non è possibile ottenere né la compensazione effettiva, né il Durc. Un ripensamento quindi, della procedura di controllo sull'accreditamento delle imprese e degli enti. La seconda avrà ad oggetto la possibilità di ampliare la compensazione anche ai debiti fiscali, così come richiesto a più riprese, in sede di audizione, dai rappresentanti delle varie categorie e associazioni (si veda *Italia Oggi* del 17 aprile 2013). Ad oggi infatti, la compensazione con i con i debiti della pubblica amministrazione, è prevista solo in caso di accertamenti con adesione, inviti a comparire, acquiescenza, definizione sanzioni, conciliazioni giudiziali e mediazioni, emessi dalla Agenzia delle entrate,

ed è invece esclusa con debiti ordinari, ravvedimenti operosi ed avvisi di irregolarità (si veda *Italia Oggi* del 9 aprile 2013).

Patto di stabilità. In linea con quanto proposto in sede di audizione, in particolare dall'Associazione nazionale comuni italiani e dall'Unione province d'Italia, verrà anche avanzata una proposta per allentare il patto di stabilità per i comuni così detti virtuosi, ovvero quelli in linea con i pagamenti. «Un allentamento in questo senso», sottolinea Maurizio Bernardo, «sarà possibile solo nel momento in cui, l'allentamento dei vincoli del patto, non si traduca in una agevolazione per quei comuni che ancora non hanno pagato». A questo proposito, spiega Bernardo, «la proposta avanzata, sarà nel senso di prevedere un intervento correttivo, che non penalizzi, ma anzi agevoli, tutti i comuni che, col rischio di dovere essere assoggettati al Patto di stabilità, si sono adoperati per risultare adempienti».

Le scadenze. A seguito della scadenza di oggi alle 13,00 per la proposizione degli emendamenti, si svolgerà domani e giovedì alle 16,00 la disamina degli emendamenti presentati. Per la discussione in aula, della versione definitiva del decreto pagamenti sarà necessario attendere la settimana del 6 maggio.

© Riproduzione riservata



DI sblocca-debiti. I possibili emendamenti in commissione speciale

Termini perentori per i pagamenti Pa

ROMA

Si stringe sulle modifiche al decreto che sblocca pagamenti della Pubblica amministrazione per poco meno di 40 miliardi in due anni: oggi scade il termine per la presentazione degli emendamenti in commissione speciale alla Camera e le ultime indicazioni vanno verso semplificazione e allargamento della dote nel 2014.

La novità principale sulla quale si registra convergenza è l'inserimento di termini perentori per le Pubbliche amministrazioni che devono saldare i crediti vantati da aziende, professionisti e cooperative. Il Dl infatti regola i rapporti tra i vari livelli di governo e fissa dei termini entro i quali le Pa possono ottenere la liquidità di cui necessitano, ma lascia poi nel vago il passaggio successivo, cioè il trasferimento di queste

risorse ai creditori. Allo studio ci sarebbe una scadenza piuttosto ravvicinata (forse 30 giorni). Si profila inoltre l'introduzione di vincoli di destinazione più chiari, per garantire che i trasferimenti di risorse tra i livelli di governo si tramutino alla fine in liquidità che finisce sul conto corrente delle imprese (anche nei casi di debiti delle società in house delle amministrazioni).

Non basta. Si lavora per chiarire meglio la definizione di crediti al 31 dicembre 2012 che possono essere saldati, ade-

IL LAVORO ALLA CAMERA

Scade oggi il limite per presentare le modifiche. Si studia l'allentamento del patto di stabilità interno, anche per il 2014

guandola a quella contenuta nella direttiva europea che regola i tempi massimi di pagamento per contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2013. Potrebbe essere specificato che si tratta di pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale e l'identificazione delle aziende che avranno priorità nel saldo dei crediti potrebbe essere meglio precisata.


Possibile inoltre l'anticipo di un paio di mesi della scadenza (15 settembre 2013) entro la quale le Pa devono effettuare la ricognizione di tutti i debiti pregressi. Sul fronte delle risorse, la principale novità potrebbe essere l'allentamento del patto di stabilità interno anche per il 2014, andando a liberare direttamente pagamenti degli enti locali per altri 7-7,5 miliardi di rispetto ai 5 miliardi del 2013

(si veda Il Sole 24 Ore del 21 aprile). Tutta aperta la partita delle compensazioni. Sembra sfumare l'anticipo al 2013 dell'innalzamento della soglia di compensazione tra crediti e debiti fiscali (da 516mila a 700mila euro) fissato per il 2014, mentre ci sarebbero ancora spiragli per estendere la tipologia di debiti fiscali compensabili con crediti commerciali.

In discussione, infine, il ruolo della Cassa depositi e prestiti. Non si esclude un maggiore coinvolgimento: tra le ipotesi, la cui realizzabilità è però tutta da verificare, anche la cessione di una parte dei crediti delle imprese direttamente alla Cdp. Confermata la "deroga" per le imprese non in regola con il Durc proprio a causa dei mancati o ritardati pagamenti.

C.Fo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Pubblica amministrazione. Mancano gli interventi necessari per lo sviluppo delle nuove tecnologie

Digitalizzazione ancora al palo

Niente regole su firme, documento informatico e conservazione sostitutiva

Benedetto Santacroce

La digitalizzazione del Paese arranca: manca ancora l'emanazione delle regole tecniche di attuazione del Codice dell'amministrazione digitale relativamente alle firme elettroniche, al documento informatico, alla conservazione sostitutiva e al protocollo informatico, e del secondo decreto attuativo della fattura elettronica obbligatoria. In realtà questi provvedimenti hanno fatto tutti i passi dovuti (nazionali e comunitari) e necessitano solo di una firma che li renda operativi.

I provvedimenti, particolarmente attesi da tutte le imprese del settore, eliminerebbero anche una serie di dubbi e di alibi che frenano le decisioni aziendali. Proprio per questo, nel corso della manifestazione di Omat tenutasi a Milano la scorsa settimana, è stato lanciato da alcuni studiosi della materia un primo manifesto per l'Italia digitale. Il manifesto (disponibile sul sito www.ilsole24ore.com e sottoscrivibile da chiunque), individuando gli obiettivi che la digitalizzazione del Paese si propone, fissa una richiesta esplicita che vengano immediatamente approvati i provvedimenti mancanti.

A dire il vero, l'esigenza di un'accelerazione dei processi di modernizzazione deriva anche in modo esplicito dalle mi-

sure adottate a fine anno dal decreto legge 179/2012. Questo provvedimento si pone, tra l'altro, l'obiettivo di estendere il ricorso alla firma digitale o alla firma elettronica avanzata nella redazione di qualsivoglia tipologia di documento. Questo l'obiettivo che si vuole raggiungere attraverso un incremento delle tipologie di firme elettroniche utilizzabili ai fini della redazione di atti e documenti, assicurando una sostanziale e piena equiparazione con il docu-

IL PROBLEMA

Non è stato varato il secondo decreto che deve attuare le disposizioni sulla fattura elettronica

mento cartaceo con lo scopo ulteriore di diffondere l'utilizzo di strumenti elettronici di comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, riducendone tempi di risposta e costi correlati. La sua attuazione però trova proprio un ostacolo insuperabile nella mancata adozione delle citate regole tecniche attuative dell'articolo 71 del D.lgs 82/2005.

Non solo le imprese, ma anche i cittadini potrebbero trarre benefici dall'adozione di questi provvedimenti. L'artico-

lo 4 del decreto legge 179 del 2012 ha inserito nel Cad l'articolo 3-bis, che riconosce a ogni cittadino la facoltà di indicare alla pubblica amministrazione un proprio indirizzo di posta elettronica certificata come domicilio digitale. Dal 1° gennaio 2013 le comunicazioni delle amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi dovrebbero essere inviate a tale indirizzo, inserito nell'anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr). In mancanza di domicilio digitale, le amministrazioni potrebbero però predisporre le medesime comunicazioni come documenti informatici sottoscrivendoli con firma digitale o elettronica avanzata. Di fatto la norma non è in ogni caso operativa. È infatti necessaria l'adozione di un decreto che individui modalità di comunicazione, variazione e cancellazione del domicilio digitale e regole per la consultazione dell'Anpr da parte di gestori ed esercenti al fine di reperire il domicilio digitale degli utenti. In assenza del domicilio digitale si potrebbero produrre documenti informatici: la mancata pubblicazione delle regole tecniche sulle firme elettroniche impedisce tuttavia di adottare tale modalità.

I documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma avanzata potrebbero infatti essere inviati, per posta ordina-


ria o raccomandata a/r, in copia analogica sottoscritta con firma autografa sostituita a mezzo stampa. Al fine di assicurare la provenienza e la conformità all'originale, sulle copie analogiche di documenti informatici potrà infatti essere apposto a stampa, sulla base dei criteri definiti con linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale, un contrassegno generato elettronicamente, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 del Cad (oggi mancanti), e tale da consentire la verifica automatica della conformità del documento analogico a quello informatico.

L'assenza delle regole tecniche attuative del Cad rende anche non compiutamente attuabile l'ulteriore previsione contenuta all'articolo 6 del Dm 179/2012. Dal 1° gennaio 2013, infatti, possono essere sottoscritti con firma digitale o con firma elettronica avanzata o con altra firma elettronica qualificata, a pena di nullità, gli accordi organizzativi che le amministrazioni pubbliche concludono tra loro per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APPROFONDIMENTO ON LINE

Il manifesto per l'Italia digitale
www.ilsole24ore.com/norme/documenti



Paletti agli incentivi per la pianificazione

L'incentivo ai tecnici delle amministrazioni per l'attività di pianificazione non scatta se non è strumentale alla progettazione di lavori pubblici. È quanto chiarisce la Corte dei conti Puglia, con la delibera del 10 aprile 2013, n. 141. Veniva chiesto di approfondire l'art. 92 comma 6 del Codice contratti che stabilisce che il 30% della tariffa professionale relativa alla redazione di un «atto di pianificazione comunque denominato» possa essere ripartito tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto. La delibera, che non si pone il problema, preliminare, dell'avvenuta abrogazione delle tariffe professionali a opera del decreto legge 1/12 e quindi della mancanza di una base giuridica sulla quale calcolare il 30%, affronta la questione se all'atto di «pianificazione comunque denominato», ai fini dell'erogazione dell'incentivo, debba necessariamente ricondursi l'attività di progettazione di un'opera, ovvero se possa considerarsi a tal fine anche un mero atto di pianificazione che non dia luogo alla conseguente progettazione di un'opera pubblica. La delibera sposa la prima tesi dando rilievo all'elemento della necessaria presenza di un contenuto tecnico documentale degli elaborati, ai quali devono corrispondere anche specifiche competenze professionali «reperibili esclusivamente all'interno dell'ente». L'attività di pianificazione deve pertanto essere contestualizzata nell'ambito dei lavori pubblici, in un rapporto di necessaria strumentalità con l'attività di progettazione di opere pubbliche. In tal senso depono sia la collocazione sistematica delle norme in materia di progettazione e di incentivazione sia il fatto che l'art. 92, comma 6 del Codice prevede che l'incentivo sia distribuito «tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo abbiano redatto». Infine la Corte risolve anche un secondo quesito inerente l'applicabilità del divieto di incremento di cui all'art. 9 comma 2-bis della legge 122/2010, il quale contempla che il l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non possa superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e nega che la norma possa essere in alcun modo derogata «in quanto la regola generale voluta dal legislatore è quella di porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti dell'ente pubblico». Per definire il tetto complessivo, occorrerà sterilizzare, non includendole nel computo del 2010, le risorse destinate alla progettazione e alla pianificazione interna.

Andrea Mascolini



L'ANALISI

Dino
Pesole

L'Europa non può giudicare solo dai numeri

Non è certo tempo o questione di decimali. Ed è assolutamente condivisibile quanto ieri ha precisato un portavoce della Commissione europea commentando i dati di Eurostat: un deficit del 3,030 del 3,04% in rapporto al Pil «è meno importante di prima». Di certo, nella decisione che l'esecutivo comunitario adotterà in maggio, in relazione alla chiusura o meno della procedura per disavanzo eccessivo aperta nei confronti dell'Italia, non potrà prevalere una valutazione "ragionieristica".

Se così fosse, saremmo comunque, sia pur di un soffio, al di sopra dell'asticella del 3%, ma è del tutto evidente che nel giudizio si dovrà tener conto altresì di almeno altri tre elementi: l'impegno, appena riaffermato dal governo Monti e suggellato dall'approvazione all'unanimità da parte del Parlamento, della relazione che modifica i saldi, poi recepita nel «Def», a confermare per l'anno in corso e seguenti il pareggio di bilancio in termini strutturali; l'ulteriore impegno a conseguire consistenti avanzi primari (dal 3,8% del 2014 al 5,7% del 2017); le opportunità che l'Italia potrà mettere in campo, anche grazie allo sblocco dell'intero stock dei debiti commerciali della Pa e alle auspicate azioni del nuovo governo, ad agire sul denominatore, e dunque sulla crescita. Decisiva è evidentemente la variabile politica, e la formazione in breve del nuovo governo sulla strada tracciata ieri da Giorgio Napolitano nel suo discorso in Parlamento potrà costituire ulteriore elemento di garanzia nella valutazione della Commissione europea, quanto alla sostenibilità dei nostri conti pubblici nel medio periodo.

Ben si comprende la prudenza dell'esecutivo comunitario, se si guarda all'enorme debito pubblico, ora avviato verso il record del 130,4% del Pil, ma che il vento stia cambiando a Bruxelles è nei fatti. L'attesa per il Consiglio europeo di giugno è che finalmente si imbocchi la strada della crescita, pur nella constatazione che almeno fino alle elezioni tedesche del prossimo settembre non vi è da attendersi una svolta significativa sul fronte delle politiche europee.

In un contesto che resta molto incerto, come mostra il caso di Cipro, per l'Italia uscire dalla procedura per disavanzo eccessivo è passaggio comunque significativo. Dopo l'apertura in direzione di una maggiore flessibilità nella politica di bilancio per quel che riguarda lo sblocco di 40 miliardi di crediti commerciali della Pa, rientrare nel gruppo (sparuto per la verità) dei paesi "virtuosi" (almeno dal punto di vista del deficit) potrà consentire al nostro paese di fruire degli ulteriori margini offerti dal cosiddetto «braccio preventivo» del Patto di stabilità. È la precondizione per avviare già dal 2014 la trattativa per l'esclusione in tutto o in parte dal calcolo del deficit degli «investimenti pubblici produttivi» per almeno 7-7,5 miliardi l'anno. Partita nella quale rientrerebbe una quota di cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali. Ecco perché la logica che ispirerà le prossime mosse della Commissione

I CRITERI CHE IMPATTANO

Nella decisione pesano pareggio di bilancio, avanzi primari e restituzione dei debiti della Pa.

LA VARIABILE POLITICA


La formazione a breve del nuovo governo può costituire un altro elemento di garanzia nella valutazione

europea non potrà essere puramente numerica, almeno per quel che ci riguarda.

Margini di flessibilità per investimenti produttivi in grado di sostenere crescita e occupazione sono fondamentali. Un primo embrione di golden rule, da accompagnare a un'ulteriore iniziativa legata al cofinanziamento nazionale dei nuovi fondi strutturali destinati all'occupazione giovanile. Nel caso della liquidazione dei debiti commerciali a favore delle imprese, si è di fatto stabilito di assimilare tale partita ai cosiddetti «fattori attenuanti», al pari delle riforme strutturali già varate, la sostenibilità del sistema previdenziale, l'attivo patrimoniale e la consistenza del risparmio privato. Per gli investimenti produttivi, si dovrà guardare all'effetto concreto sulla crescita e dunque sull'occupazione.

Chiusa la stagione del rigore a senso unico, ora Bruxelles avrà la concreta possibilità di battere uno o più colpi in direzione di una motivata e ragionevole flessibilità nei confronti di quei paesi che comunque hanno affrontato un imponente sforzo di risanamento finanziario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Compenso ridotto se non c'è l'abilitazione

Ha diritto a un compenso ridotto chi fa consulenza professionale senza l'abilitazione. Infatti non può calcolare il suo compenso sulla base delle tariffe o dei parametri.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 9741 del 22 aprile 2013, ha respinto il ricorso di una consulente che aveva prestato assistenza nell'ambito di una causa sull'eredità e poi aveva chiesto un compenso alto, oltre 300 mila euro, calcolate sulla base delle vecchie tariffe professionali dei commercialisti.

Confermando il verdetto della Corte d'Appello di Genova, la terza sezione civile ha affermato il principio per cui «per le attività professionali non protette svolte dal mandatario non professionista, l'art. 1709 c.c. non impone che il compenso sia determinato nella stessa misura prevista, per il professionista, dalle tariffe professionali».

Insomma la tesi della difesa della donna davanti ai Supremi giudici non è riuscita a mettere in discussione né la prima né la seconda motivazione depositata dai giudici di merito e secondo cui al di fuori delle attività comportanti prestazioni che possono essere fornite solo da soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione (iscrizione o abilitazione prevista per legge come condizione di esercizio), per tutte le altre attività di professione intellettuale o per tutte le altre prestazioni di assistenza o consulenza (che non si risolvano in una attività di professione protetta e attribuita in via esclusiva, quale l'assistenza in giudizio), vige il principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione (salvi gli oneri amministrativi o tributari). In altri termini, dalla possibilità del non abilitato di svolgere attività non protetta non discende affatto che, ove la svolga, la retribuzione debba essere quella prevista per il professionista abilitato. La donna, quindi, dovrà accontentarsi dei 30 mila euro ricevuti dagli eredi da lei assistiti durante la successione. Nell'udienza svoltasi al Palazzaccio lo scorso 19 marzo anche la Procura generale aveva sollecitato di respingere il ricorso della consulente in quanto il compenso percepito era senz'altro congruo.

Debora Alberici



CONSIGLIO FORENSE


Sportello degli avvocati per i cittadini

Via libera allo sportello per il cittadino, con un avvocato che orienta l'utente sui tempi e i costi della giustizia. I "punti di informazione" saranno istituiti presso tutti i consigli degli ordini non oltre il 30 novembre 2013. La deadline è indicata dal Regolamento con il quale il Consiglio nazionale forense ha attuato l'articolo 30 della legge professionale (247/2012). Gli avvocati addetti allo sportello, iscritti in un apposito elenco in base alle materie di competenza, avranno il ruolo di informare, gratuitamente, il cittadino sui probabili costi e i tempi di un'azione giudiziaria. Compito del legale sarà anche quello di illustrare l'utilità della prestazione professionale non solo in funzione di un contenzioso ma anche di una possibile azione di prevenzione. Le altre informazioni riguardano gli obblighi e i diritti che derivano dall'"ingaggio" del legale e la possibilità di rivolgersi al Consiglio dell'Ordine se non ci si accorda sul compenso del difensore. Quello che il legale non può fare è dare consulenze o sfruttare l'occasione per trovare dei clienti, per se stesso, per «vicini-parenti o colleghi di studio», pena la cancellazione dall'elenco.

«Il nuovo ordinamento forense - sottolinea il presidente del Cnf, Guido Alpa - restituisce l'avvocatura al suo rilievo costituzionale legato al diritto fondamentale della difesa».

P.Mac.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



INTERVISTA | Marina Calderone | Consulenti del lavoro

«Liberare più risorse per gli ammortizzatori»

Matteo Prioschi

«Oggi ragioneremo sull'assetto complessivo del mercato del lavoro, che non è fatto solo di legge Fornero, ma anche di una serie di provvedimenti necessari per far ripartire l'economia e consentire alle aziende di avere risorse per riqualificare il personale e riprendere in positivo il volano dell'occupazione». Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, ha sempre fornito una valutazione critica della legge 92/2012, ma oggi ritiene opportuno ampliare la prospettiva.

Perché la riforma non vi convince?

Il ministro Elsa Fornero è consapevole che i consulenti del lavoro hanno mantenuto nel tempo una posizione tecnica, non politica, di perplessità su alcuni interventi contenuti nella riforma. Nella legge convivono provvedimenti sui contratti, sui licenziamenti e sugli ammortizzatori sociali. È un testo ambizioso ma l'esigenza di far convivere temi diversi è anche un limite in quanto obbliga a individuare dei compromessi per mantenere in piedi l'impianto generale.

Dal punto di vista tecnico quali sono i limiti principali?

A fronte di un intervento sulla normativa dei licenziamenti si è provveduto a irrigidire la flessibilità in entrata, una scelta che in questo momento crea ulteriori negatività.

Uno degli aspetti che avete criticato di recente è l'applicazione del contributo sui licenziamenti.



Presidente. Marina Calderone

«Si potrebbe attingere dal tesoretto Inail di tariffe e premi pagati in eccesso dalle aziende»

cazione del contributo sui licenziamenti.

I consulenti del lavoro non possono accettare l'interpretazione della legge fornita dall'Inps e dal ministero sulle modalità di versamento del contributo Aspi in caso di licenziamento. Non si è data una corretta lettura e non si è guardato al tenore letterale della norma, ma si è deciso di far cassa. Più in generale noi ci aspettavamo misure straordinarie che vanno incontro alle aziende, in un momento in cui il costo del lavoro ha raggiunto livelli impressionanti, invece c'è stato un irrigidimento su adempimenti e sanzioni che possono pregiudicare la possibilità di passare questo periodo di crisi lasciando il minor numero di impre-

se sul campo. È anche per questo motivo che oggi non ci occuperemo solo di riforma ma affronteremo temi come la detassazione delle retribuzioni di produttività e delle misure per smobilizzare i crediti nei confronti della pubblica amministrazione. Vogliamo promuovere delle riflessioni che forniscano delle indicazioni per la politica che dovrà occuparsi delle emergenze nel mondo del lavoro.

Quali sono le priorità?

Le aziende hanno bisogno di liquidità perché senza non si può adempiere alle obbligazioni nei confronti dei lavoratori e versare i contributi previsti. Ma uscire dal circolo della regolarità significa andare verso il baratro del lavoro nero, mentre noi dobbiamo promuovere il lavoro legale. Inoltre vanno liberate risorse per gli ammortizzatori sociali, anche reimpiegano risorse sottratte alle aziende che finiscono alla finanza pubblica come oneri impropri. Mi riferisco al tesoretto dell'Inail che si è creato negli anni perché le tariffe e i premi non sono stati adeguati all'andamento degli infortuni e le aziende pagano più del necessario. È un tesoretto di quasi 26 miliardi di euro che oggi viene gestito dalla Tesoreria dello Stato per altre necessità. Infine il Governo dovrà porre attenzione sulla necessità di semplificare adempimenti inutili. Nella legge Fornero, per esempio, ce ne sono per quanto riguarda il contrasto degli abusi ma che pesano sui costi delle aziende.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Edilizia, scuole come piazze e pochi finanziamenti

DI MARIO D'ADAMO

Sono state varate in conferenza unificata stato-regioni le linee guida per la costruzione di edifici scolastici, concepiti secondo le più moderne visioni didattico-pedagogiche e socio-antropologiche, dotati di un gran numero di spazi, tra loro diversificati e diversificabili, ricchi di tecnologie, suggestioni architettoniche, arredi funzionali. Un comunicato dell'11 aprile scorso del ministero ne dà conto e pubblica il testo. Le linee scardinano integralmente l'idea e la pratica di scuola fin qui seguite. L'aula non sarà più il centro dell'istituzione scolastica, l'unico luogo dell'istruzione, essa continuerà a essere prevista ma con possibilità di essere riutilizzata e riadibita ad altre attività, di gruppo e individuali, grazie alla flessibilità degli arredi o alla predisposizione di pareti mobili. Luogo multifunzionale, di relazioni strutturate e non, potrà essere frazionata in spazi minori per lo svolgimento di attività diversificate, persino il riposo pomeridiano nella scuola dell'infanzia. Gli atelier saranno polifunzionali e si specializzeranno grazie ad arredi e dotazioni tecnologiche variabili, a differenza dei laboratori, la cui destinazione difficilmente potrà essere modificata e che quindi andranno riservati a specifiche discipline, la chimica, la fisica, ecc. Nei complessi scolastici di maggiori dimensioni si prevede un auditorium, che potrà funzionare da aula magna, con dotazioni tecniche per conferenze, spettacoli teatrali e musicali. Acusticamente isolato, con illuminazione e ventilazione artificiali, svolgerà anche funzioni di "civic center" a favore della comunità con accessi e orari indipendenti, onde evitare di interferire con la vita della scuola.

Gli uffici amministrativi, immediatamente identificabili dall'atrio della scuola, ampi e dotati di un numero adeguato di locali in funzione delle attività e delle persone che vi devono lavorare, devono

avere spazi per la gestione del pubblico con zone di attesa e aree dedicate ai colloqui. Indipendenti dal resto della scuola anche nella gestione degli impianti. Ci sarà una piazza per ospitare funzioni pubbliche della scuola, riunioni e feste, e sarà il luogo degli incontri informali, con spazi per la motricità, zone gioco, consumazione del pranzo, accoglienza. Nelle scuole più grandi la piazza diventerà l'agorà, «centro di distribuzione dei percorsi orizzontali e verticali» e punto di connessione di tutte le attività pubbliche. Le linee guida si occupano anche della qualità generale degli edifici scolastici, che andranno costruiti in località lontane dal traffico, pianeggianti, salubri, facilmente accessibili, dotate delle soluzioni più avanzate per il risparmio energetico, costruite con materiali di pregio. E poi palestre, piscine, cucine, mense,

parcheggi per personale, genitori e pubblico. Gli ambienti per gli insegnanti dovranno avere spazi per riunioni, per la ricerca con zone di studio e biblioteca, spazi per il relax con eventuale piccolo servizio di caffetteria-cucinetta, archivi per i fascicoli personali dei docenti e avere in prossimità l'archivio destinato agli elaborati per gli alunni. Ovviamente, servizi igienici dedicati, armadietti individuali e docce. Applicando le linee guida, i 38 milioni che il ministro Profumo ha appena stanziato sì e no che basteranno per costruire una dozzina di strutture di medie dimensioni. E onestamente, l'attuale struttura pedagogico-didattica delle nostre scuole non è quella che vorrebbero servire i nuovi edifici: le aule sono ancora il luogo privilegiato dell'istruzione, e manca tutto il resto. Sembra però possibile che edifici così progettati e realizzati possano favorire e determinare una mutazione genetica dell'organizzazione delle nostre scuole e della mentalità di chi le abita, in un rapporto inverso tra teoria pedagogica e luoghi in cui si declina.

—© Riproduzione riservata—

